



**OGGETTO: Studio tecnico Associato Tirinnanzi - Siena - Prestazioni professionali inerenti agli interventi urgenti di manutenzione della facciata della sede di Siena –**  
**CIG: B14A0429BA**

## **Il Dirigente Responsabile Area 2**

**“Economico Finanziaria - Regolazione Del Mercato – Registro Imprese - Personale”**

**DOTT. MARIO DEL SECCO**

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali, attribuendo al Dott. Mario Del Secco la responsabilità dell'Area 2 “Economico Finanziaria - Regolazione del Mercato – Registro Imprese - Personale”;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto il “Programma Pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-Siena 2024-2029”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 22.02.2024;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2024 approvata con deliberazione del Consiglio camerale n. 19 nella seduta del 30.10.2023;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 24 adottata nella riunione del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l'esercizio 2024;

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.104, adottata nella riunione del 20.12.2023, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2024;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 247 del 22.12.2023 di assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale 2024, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 8 del DPR 254/2005;

Visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto vigente, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 05.04.2023;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 245 del 21.12.2023 con la quale sono stati conferiti per l'anno 2024 gli incarichi di Elevata Qualificazione della Camera di Commercio di Arezzo - Siena;

Visti gli Ordini di Servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta l'articolazione degli uffici dell'Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;



Atteso che occorre procedere con urgenza ad un intervento di revisione puntuale e manutenzione alle facciate provviste di rivestimento di listelli in laterizio a facciavista presso la sede camerale di Siena, avendo riscontrato il distacco di alcuni frammenti di listelli;

Atteso che occorrono le prestazioni professionali di un tecnico, per predisposizione del capitolato tecnico prestazionale, sopralluoghi preliminari, assistenza continuativa ai lavori, verifica della regolare esecuzione;

Accertato che l'organico della Camera di Commercio non dispone di alcun soggetto in possesso della specifica professionalità tecnica necessaria per la progettazione, la direzione ed il coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori suddetti;

Visto il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

Richiamato l'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, laddove prevede che:

- ✓ prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ✓ in caso di affidamento diretto l'atto di cui al comma precedente individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;

Richiamato l'art. 18 – comma 1 - del D. Lgs. 36/2023, laddove prevede che il contratto è stipulato, per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

Visto il successivo comma 10 dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che con la Tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso;

Atteso che i contratti di importo inferiore a 40.000 euro sono esenti da imposta di bollo;

Visto l'art. 66 del D. Lgs. 36/2023 laddove prevede che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, tra gli altri, i professionisti singoli e associati in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella parte V dell'Allegato II.12;

Richiamato l'art. 48 del D. Lgs. 36/2023, laddove stabilisce che per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Visto l'art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le camere di commercio



possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Visto l'art. 1 – comma 450 - della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto al suddetto comma 449, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Accertato che non è attiva alcuna convenzione CONSIP relativa ai servizi in oggetto;

Richiamato l'art. 62 – comma 1 – del D. Lgs. 36/2023 laddove prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea come segue:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Atteso che l'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lett. D) l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Atteso che, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Considerato che, ai sensi del successivo art. 53, nelle procedure di affidamento diretto la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie;

Considerato, inoltre, che in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;



Visto il comunicato del Presidente ANAC DEL 10.01.2024, “Indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro”;

Vista l’offerta presentata dallo Studio Tecnico Associato Tirinnanzi con sede in Siena Via A. Rosi, 6 - P.I. 01000990521, pari a €. 2.200,00 oltre Cassa Pensioni e IVA (complessivi €. 2.818,22) per le seguenti prestazioni professionali:

- assistenza tecnica continuativa ai lavori di revisione puntuale e manutenzione alle facciate della sede camerale di Siena
- sopralluoghi preliminari per individuazione aree di maggiore attenzione
- sopralluoghi continuativi durante il corso dei lavori per concordare con l’appaltatore la tipologia di intervento da eseguire nelle varie zone che manifesteranno la necessità di manutenzione
- sopralluoghi in quota su piattaforma elevatrice per esaminare e valutare le varie problematiche tecniche che si presenteranno durante la revisione puntuale del rivestimento in laterizio
- predisposizione capitolato tecnico prestazionale per affidamento lavori
- attestazione della congruità del prezzo offerto dall’impresa appaltatrice, in linea con i prezzi del mercato di riferimento
- relazione finale attestante la regolare esecuzione dei lavori;

Considerato, ai fini delle esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali:

- che i professionisti dello Studio Associato Tirinnanzi sono in possesso di pluriennale esperienza nella prestazione di servizi analoghi a quello oggetto di affidamento;

Acquisita la dichiarazione relativa allo Studio Associato attestante:

- iscrizione dei professionisti agli Ordini professionali;
- insussistenza dei motivi di esclusione dall’affidamento di servizi di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione
- possesso di idonea copertura assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza;

Richiamato l’art. 114 del D. Lgs. 36/2023 e l’allegato II.14 relativi alle attività e ai compiti demandati al direttore dei lavori;

Richiamato l’art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e l’allegato I.7 relativi ai livelli e contenuti della progettazione;

Effettuata la verifica del Casellario ANAC accertando che alla data odierna non vi sono annotazioni a carico dello Studio Associato Tirinnanzi;

Ritenuto, con riferimento a quanto disposto dall’art. 53 – comma 4 – del D. Lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva per l’affidamento in oggetto, in considerazione dei tempi e delle modalità di esecuzione che rendono remota la possibilità di inadempimento con ripercussioni significative sulla stazione appaltante e dell’affidabilità dimostrata in occasione dell’esecuzione di precedenti contratti;



Visto l'art. 45 – comma 1 – del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori nei bilanci delle stazioni appaltanti;

Considerato che il suddetto allegato I.10 riporta, tra le altre, le attività di direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, regolare esecuzione, verifica di conformità;

Atteso che i lavori da eseguire sono ricompresi, ai sensi delle vigenti disposizioni, nell'ambito della manutenzione ordinaria;

Vista e condivisa l'istruttoria del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Elena Iacopini;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Ragioneria e Provveditorato Dott.ssa Elena Iacopini;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

### **D E T E R M I N A**

1. Di affidare allo Studio Tecnico Associato Tirinnanzi con sede in Siena – Via A. Rosi, 6 – partita IVA 01000990521 le seguenti prestazioni professionali relative agli interventi urgenti di manutenzione della facciata della sede di Siena:
  - assistenza tecnica continuativa ai lavori di revisione puntuale e manutenzione alle facciate della sede camerale di Siena
  - sopralluoghi preliminari per individuazione aree di maggiore attenzione
  - sopralluoghi continuativi durante il corso dei lavori per concordare con l'appaltatore la tipologia di intervento da eseguire nelle varie zone che manifesteranno la necessità di manutenzione
  - sopralluoghi in quota su piattaforma elevatrice per esaminare e valutare le varie problematiche tecniche che si presenteranno durante la revisione puntuale del rivestimento in laterizio
  - predisposizione capitolato tecnico prestazionale per affidamento lavori
  - attestazione della congruità del prezzo offerto dall'impresa appaltatrice, in linea con i prezzi del mercato di riferimento
  - relazione finale attestante la regolare esecuzione dei lavori;
2. di imputare l'importo complessivo di **2.818,22** come segue:
  - Voce B7 "Funzionamento" "A" Prestazione di servizi, a valere sul conto 325023 "Oneri per manutenzione ordinaria immobili" – CDC BE01 Budget Dirigente Area 2;
3. di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale: sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Elena Iacopini

Il Responsabile Servizio Ragioneria e Provveditorato

Dott.ssa Elena Iacopini



CAMERA DI COMMERCIO  
AREZZO-SIENA

Il Dirigente Area 2  
Economico Finanziaria - Regolazione  
Del Mercato – Registro Imprese –  
Personale

Dott. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)